

Lo Speciale..... proviamo ad essere utili

IL DECRETO FISCALE 2017

un po' di fisco e....rinnovo degli auguri



Fonti consultate:

GAZZETTA UFFICIALE

Sito Agenzia delle Entrate-FISCOGGI

Leggi.it

Sito il Sole24Ore

Quotidiani (Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Giornale)

Quotidiani economici (Il Sole 24Ore, Milano Finanza, Italia Oggi)

Edizione online
Riservata agli "amici" che la vogliono leggere

Novembre/Dicembre 2016

INDICE

IL DECRETO FISCALE 2017	3
1) IL DECRETO	4
Art.1- L'addio ad Equitalia: soppressione dell'attuale concessionario ed istituzione della "Agenzia delle Entrate- Riscossione"	4
Art.2) Disposizioni in materia di riscossione locale; art.2bis) modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali; art.3) potenziamento della riscossione	4
Art 4) Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione	4
Art. 4bis) Emissione elettronica delle fatture per il tax free shop	5
Art .5) Dichiarazione integrativa a favore	5
Art. 6) Definizione agevolata (o rottamazione/sanatoria delle cartelle)	5
Art. 6bis) Rappresentanza e assistenza dei contribuenti	6
Art.7) Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure)	6
Art. 7bis) Aboliti gli studi di settore ed introduzione degli indici sintetici di affidabilità	6
Art. 7 quarter) Disposizioni in materia di semplificazione fiscale	6
Art. 7 quinquies) Determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti	7
2) IL FISCO: LE RISPOSTE, LE RISOLUZIONI, LE CIRCOLARI E I COMUNICATI DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE.	8
Le risposte (di Gennaro Napolitano) alle richieste dei contribuenti	8
2.1) Detrazione figli a carico genitori divorziati	8
2.2) Ripartizione spese funebri	8
2.3) Detrazione installazione impianto di allarme	8
2.4) Detrazione spesa per certificato medico	9
2.5) Spese per mantenimento cane guida	9
2.6) Successione e imposte ipotecaria e catastale	9
2.7) Spese di inumazione ed esumazione	9
2.8) Spese per addetti all'assistenza personale	10
2.9) Cedolare secca e fideiussione	10
2.10) Compensi componenti seggi elettorali	10

IL DECRETO FISCALE 2017

Il decreto legge n.193/2016 (il cosiddetto decreto fiscale 2017) -collegato alla Legge di Bilancio relativa allo stesso anno- è stato definitivamente approvato dal Senato della Repubblica con il voto di fiducia nella mattinata del 24 novembre. La relativa Legge di conversione n. (*) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. (*) del (*).

 (*) **N.B.** Lo Speciale era sostanzialmente "chiuso" domenica 27 novembre: si è atteso inutilmente fino a questa sera (29 novembre) che fosse pubblicata sulla G.U. la Legge di conversione anche perché, nonostante gli sforzi fatti, abbiamo trovato solo alcune edizioni non definitive. Si preferisce pubblicare senza attendere ulteriormente in quanto le fonti consultate sono attendibili e qualificate.

ooooo

Con questa impostazione, cioè la separazione delle problematiche fiscali in senso stretto dalla Legge di Bilancio, si persegue l'obiettivo di approvare più velocemente quella che, negli anni precedenti, veniva definita Legge di Stabilità.

Il decreto "collegato alla manovra di Bilancio" dovrà garantire (almeno nelle intenzioni) 4,6 miliardi di euro: qualunque cosa succeda nel prossimo Referendum Costituzionale, vinca il Si oppure il NO, con o senza Governo, le entrate previste nel provvedimento dovrebbero ristorare i conti dello Stato nel 2017.

Come ho già anticipato nel precedente Speciale di Novembre, il dettato del decreto riguarda solo marginalmente il "lettore tipo" degli Speciali. Riguarda essenzialmente, liberi professionisti, imprese evasori.

Ancora una volta, purtroppo, "rispettando" una pessima tradizione italica che parte da lontano, **per fare cassa** è stato premiato "l'evasore" (che si potrà avvalere della riapertura della **"Voluntary disclosure"** che altro non è se non un condono), i morosi (non tutti per necessità economiche), puro loro "premiati" con la "rottamazione delle cartelle" (o **sanatoria dei ruoli o definizione agevolata**), i cittadini "non in regola" con le norme della Repubblica.

Non mancano nel decreto gli ennesimi **nuovi** adempimenti **IVA**. Sono anche presenti norme di semplificazione ed agevolazione come la **dichiarazione integrativa a favore** dei contribuenti anche oltre il termine, l'abolizione degli Studi di settore (sostituiti con **Indici sintetici di affidabilità fiscale**), lo "sdoppiamento" del **Tax Day**, ecc..

L'obiettivo dello Speciale è quello di approfondire soprattutto le misure (poche) di "nostro" interesse (vedere soprattutto le semplificazioni) e dare una visione generale sulle altre, avvalendomi di pubblicazioni qualificate quali, ad esempio, quelle dell'Agenzia delle Entrate e de Il Sole 24 Ore: nella stessa giornata del 24 novembre entrambe le fonti utilizzate hanno pubblicato un articolo completo (FiscoOggi a cura di Gennaro Napolitano) e delle tabelle riassuntive esplicative (sul sito del quotidiano confindustriale).

Ho preferito anticipare i "compiti" del decreto fiscale in modo da dedicare più spazio, quando sarà, alla Legge di Bilancio. Inoltre se ci sarà tempo e voglia sarà anche inserita qualche notizia fiscale "copiata" dal sito dell'Agenzia.

ooooo

Care Maestre e cari Maestri, lettrici e lettori, amiche ed amici, con lo Speciale di Novembre ho aggiornato la mia mailing list dei destinatari degli Speciali: lo sfoltimento automatico dei non interessati è stato ampiamente sostituito da lettori che ricevevano gli Speciali per altre vie (dai diversi Consolati dei Maestri del Lavoro d'Italia, amici di amici): tanti i riscontri ricevuti che mi hanno fatto veramente piacere. Molte anche le richieste di spiegazione e chiarimenti da parte dei meno esperti delle materie trattate. Molte le problematiche sollevate. A tutti ho cercato di dare una risposta.

Approfitto dell'occasione per riscontrare e ringraziare per i tanti saluti e auguri inviati.

Lo Speciale di novembre 2016 doveva essere l'ultimo del 2016 è ...diventato il penultimo. Desidero e mi piace ringraziare ancora una volta Luciano e Mauro per la collaborazione.

Insieme ai miei consueti auguri di **Buona salute e meno problemi**, a tutte/i le Maestre ed i

Maestri, le amiche e gli amici, le lettrici ed i lettori ne invio di nuovo (....due è meglio di uno) anche di affettuosi ed anticipati **per un sereno periodo di feste natalizie.**

Gino

Roma, 29 novembre 2016

——— (o) ———

1) IL DECRETO



Durante l'iter di approvazione, il decreto 193/2016, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il riconoscimento di esigenze indifferibili*", ha subito diverse modifiche che hanno richiesto oltre alle variazioni inserite nei diversi articoli anche l'aggiunta di nuovi. Come già sottolineato la mia attenzione si soffermerà principalmente sulle novità legislative di "nostro" interesse.

Art.1- L'addio ad Equitalia: soppressione dell'attuale concessionario ed istituzione della "Agenzia delle Entrate- Riscossione".



Dal 1° luglio 2017 Equitalia e tutte le società del gruppo saranno sciolte. L'attività di riscossione nazionale verrà affidata all'Agenzia delle Entrate -Riscossione. Il nuovo Ente pubblico economico sarà sottoposto alla vigilanza ed all'indirizzo del MEF (su proposta dello stesso Ministro sarà approvato con Dpcm - decreto del Presidente del Consiglio lo Statuto dell'Ente) ed al monitoraggio dell'Agenzia stessa. Il Presidente del nuovo Ente sarà il direttore dell'Agenzia. Due funzionari dell'Agenzia faranno parte del comitato di gestione del nuovo Ente (la carica sarà senza alcuna remunerazione).

Art.2) Disposizioni in materia di riscossione locale; art.2bis) modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali; art.3) potenziamento della riscossione.

- La legge (all'art 2) proroga al 30 giugno p.v. il termine di operatività di Equitalia che continuerà quindi a riscuotere per conto degli Enti territoriali le entrate locali.

- L'articolo 2 bis disciplina il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli Enti locali.

- A partire dal 1° gennaio p.v. l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, potrà utilizzare anche dati ed informazioni di cui già dispone anche per il recupero coattivo delle imposte non pagate. Potrà accedere direttamente in via telematica al database dell'INPS per informazioni relative ai rapporti di lavoro e di impiego.

Art 4) Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione.

Si tratta di IVA. Dal 1° gennaio 2017 sarà abolito lo spesometro e verranno introdotti due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale che sono visti "come il fumo negli occhi" da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi:

- a) la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;

b) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

N.B.: si sorvola sugli approfondimenti non essendo di interesse diretto dei lettori ed anche per scarsa conoscenza personale dello "scrivano" della problematica.

Sempre dal 1 gennaio p.v. sono, invece, sopresse le comunicazioni:

- all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing;
- delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paese back list;
- limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

Cambia il termine di presentazione della dichiarazione IVA: dal 2018 (IVA dovuta per il 2017) dovrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile.



Mi fermo qui rinviando alla normativa ed a specifici esperti gli eventuali lettori interessati.

Art. 4bis) Emissione elettronica delle fatture per il tax free shop.



Dal 1° gennaio 2018, per gli acquisti di beni del valore complessivo (al lordo di IVA) superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportare nei propri bagagli fuori dal territorio doganale UE (in sgravio di IVA), l'emissione delle fatture dovrà essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Art. 5) Dichiarazione integrativa a favore.

Le dichiarazioni dei redditi (Unico o 730), i modelli Irap ed il 770 (sostituti d'imposta) potranno essere integrati (dichiarazione integrativa), per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e cioè entro il termine per l'accertamento fiscale (entro, quindi, la fine del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). In questo caso, l'eventuale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sia stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.

Una disciplina analoga è prevista per la dichiarazione integrativa IVA.

Art. 6) Definizione agevolata (o rottamazione/sanatoria delle cartelle).

Con la modifica al decreto fiscale intervenuta alla Camera dei Deputati, la rottamazione delle cartelle (sanatoria ovvero definizione agevolata) è stata estesa ai ruoli del 2016: pertanto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione permetterà ai contribuenti di "chiudere le pendenze" per gli anni che vanno dal 2000 al 2016. Lo stesso contribuente, aderendo alla procedura, potrà pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione: non sono, invece, dovuti le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti sui crediti previdenziali.

Occorrerà presentare la domanda di "rottamazione" (comprendente, si ripete, tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione fino a tutto il 2016) entro il 31 marzo p.v. su apposito modulo pubblicato sul sito Equitalia. Nel modulo si deve indicare quale cartelle si intende rottamare.

L'agente della riscossione dovrà certificare entro il 31 maggio 2017 l'importo complessivo da versare per la sanatoria. Il pagamento verrà dilazionato in rate, su cui decorrono interessi dal 1 agosto 2017: il 70% delle som-



me dovrà essere versato entro il 2017 ed i restante 30% nel 2018. Per il 2017 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per il 2018 nei mesi di aprile e settembre.

Dalla rottamazione sono escluse le cartelle relative ai debiti derivanti da sanzioni o multe irrogate dalle Authority.

Per le violazioni del Codice della strada, la "rottamazione" è ammessa solo con riguardo agli interessi.

Art. 6bis) Rappresentanza e assistenza dei contribuenti.



Anche ai tributaristi o consulenti tributari, certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate, sarà consentito di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

Art.7) Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016) al 31 luglio 2017 sono riaperti i termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria. Essa trova applicazione per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

Sarà possibile presentare istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per attività detenute all'estero, anche se, in precedenza, sia stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia.

Analogamente, le modifiche approvate dalla Camera dei Deputati consentono la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si sia avvalsi della voluntary disclosure limitatamente ai profili internazionali.

In caso di rientro dei capitali in contanti, si presume, salvo prova contraria, che i contanti ed i valori al portatore derivino da redditi conseguiti da condotte di evasione fiscale commesse.

E' espressamente previsto che le norme attuative della "nuova" voluntary siano adottate entro 30 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.

Art. 7bis) Aboliti gli studi di settore ed introduzione degli indici sintetici di affidabilità.

Sarà un decreto del MEF ad individuare gli indici sintetici di affidabilità fiscale che, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, sostituiranno gli studi di settore. A tali indici sintetici di affidabilità saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, che troveranno concretizzazione anche attraverso l'esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Ciò al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti.

Art. 7 quarter) Disposizioni in materia di semplificazione fiscale .

Durante l'iter di approvazione del decreto legge, sono state inserite molteplici semplificazioni degli adempimenti fiscali; di seguito ne vengono riportate alcune di maggior impatto e/o interesse per i lettori.

a) A decorrere dal 2017 (con riferimento alle certificazioni 2016) il termine di consegna della Certificazione Unica slitterà al 31 marzo (ex 28 febbraio).

b) Soppresso l'obbligo dell'F24 telematico per pagamenti superiori a 1.000 euro e quindi sarà possibile utilizzare l'F24 cartaceo.



c) Sparisce il Tax day. A partire dal 1° gennaio 2017, le scadenze fiscali di giugno saranno divise in due tranches: il pagamento Irpef e Irap (da parte delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir) dovrà essere effettuato entro il 30 giugno; il pagamento di IMU e TASI resta al 16 del mese; variano anche le scadenze per i soggetti IRES e le disposizioni relative ai termini di versamento IVA.



d) Proroga cedolare secca sugli affitti. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione (dopo 4 anni) non comporterà più la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione della proroga verrà comminata una sanzione di 100 ovvero sarà ridotta a 50 euro se il ritardo è contenuto in 30 gg..

e) Moratoria estiva sulla documentazione fiscale. Dal 1° agosto al 4 settembre è prevista (con alcune eccezioni) la sospensione dei termini per la trasmissione di documenti ed informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate (o da altri enti impositori). Introdotta, per lo stesso periodo, anche la sospensione dei termini di 30 gg previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

f) Dichiarazione precompilata. In tema di accettazione e modifica della dichiarazione precompilata è posticipata dal 7 al 23 luglio la data di scadenza dell'invio telematico effettuato direttamente dal contribuente all'Agenzia dell'Entrate.

Possibilità per i Caf-dipendenti e professionisti abilitati di completare entro il 23 luglio alcune specifiche attività (tra cui la consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione) a condizione che entro il 7 luglio abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.



Inoltre, relativamente ad altre semplificazioni di interesse non diretto per il "nostro" lettore si evidenzia:

- Modificata la procedura per la chiusura delle partite IVA inattive.
- Stop alle presunzioni sui prelievi dei professionisti. Nell'ambito della disciplina dell'attività di rettifica e accertamento presuntivo degli uffici finanziari, viene eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi ai professionisti in riferimento ai rapporti bancari. Novità anche per quanto attiene i ricavi dei titolari di reddito di impresa: viene indicato un parametro quantitativo.
- Le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo.
- Dal 1° luglio 2017 sarà introdotta la notifica, mediante posta elettronica certificata, degli avvisi di accertamento e degli altri atti destinati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti.
- Elevato da 15 mila a 30 mila euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati alla prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

Art. 7 quinquies) Determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti



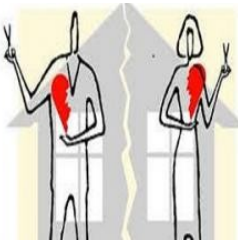
Agevolazioni Irpef applicabili ai lavoratori trasfertisti: è stabilito che tali lavoratori possono accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge (abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premio) al soddisfacimento di tre condizioni a cui rinviamo gli eventuali interessati.

Mi fermo qui

2) IL FISCO: le risposte, le risoluzioni, le circolari e i comunicati dell'Agenzia delle Entrate.

Le risposte (di Gennaro Napolitano) alle richieste dei contribuenti.

2.1) Detrazione figli a carico genitori divorziati.



"La detrazione per carichi di famiglia (art. 12 Tuir) spettante ai genitori divorziati in presenza di figli maggiorenni, che non possono essere quindi considerati affidati a uno dei due, deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato (paragrafo 4.1 della circolare 19/E del 1° giugno 2012)".

pubblicata il 28 Ottobre 2016

2.2) Ripartizione spese funebri.



"È riconosciuta la detrazione del 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, a prescindere dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse (art. 15, comma 1, lettera d, Tuir). La detrazione spetta per un ammontare massimo di spesa pari a 1.550 euro. In caso di più soggetti che sostengono la spesa relativa allo stesso defunto, la detrazione può essere tra loro ripartita (fermo restando il limite massimo complessivo), anche se il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) è intestato o rilasciato a uno solo. In tal caso, nel documento contabile originale deve essere annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento (circolare ministeriale n. 26 del 25 maggio 1979)".

pubblicata il 28 Ottobre 2016

2.3) Detrazione installazione impianto di allarme.



"L'installazione di un impianto di allarme a protezione della propria abitazione rientra tra gli interventi per i quali si può beneficiare della detrazione fiscale, attualmente, del 50% del costo sostenuto, fino a una spesa massima dell'intervento pari a 96mila euro. L'agevolazione è riconducibile nell'ambito della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e, in particolare, degli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lettera f, Tuir). Per atti illeciti si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili (non rientra nell'agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza)".

pubblicata il 3 Novembre 2016

2.4) Detrazione spesa per certificato medico.



"Tra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%, sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), rientrano anche quelle per prestazioni rese da un medico generico, come il rilascio di un certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico".

pubblicata il 7 Novembre 2016

2.5) Spese per mantenimento cane guida.



"Le persone non vedenti possono beneficiare di una detrazione forfetaria di 516,46 euro in relazione alla spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida (art. 15, comma 1-quater, Tuir). La detrazione spetta esclusivamente alla persona non vedente e non anche alle persone di cui questi, eventualmente, risulti fiscalmente a carico (circolare ministeriale n. 238 del 22 dicembre 2000)".

pubblicata il 8 Novembre 2016

2.6) Successione e imposte ipotecaria e catastale.



"Quando nell'attivo ereditario sono presenti beni immobili e diritti reali immobiliari, gli eredi devono provvedere all'autoliquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente nella misura del 2% e dell'1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta. Tuttavia, se l'immobile caduto in successione è una casa di abitazione non di lusso e se almeno uno degli eredi possiede i requisiti per fruire del regime di favore "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna (art. 69, comma 3, legge 342/2000)".

pubblicata il 16 Novembre 2016

2.7) Spese di inumazione ed esumazione.



"Le spese sostenute per l'esumazione e l'inumazione non rientrano nel novero delle spese funebri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19 per cento. Le spese funebri, infatti, per poter essere detraibili dall'Irpef, devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate (circolare ministeriale n. 26 del 25 maggio 1979)".

pubblicata il 18 Novembre 2016

2.8) Spese per addetti all'assistenza personale.



"Sono detraibili le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro (quindi, l'importo massimo detraibile è pari a 390 euro), purché il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40mila euro (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, Tuir). Nel limite dei 40mila euro deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l'agevolazione Ace. La detrazione riguarda sia le spese sostenute per la propria assistenza sia quelle sostenute per l'assistenza di uno o più familiari, anche non fiscalmente a carico (non è inoltre necessario che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l'onere). Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo".

pubblicata il 22 Novembre 2016

2.9) Cedolare secca e fideiussione.



"In caso di contratto di locazione, per cui è stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, alla fideiussione prestata a favore del conduttore da un terzo (quindi anche da un genitore per la figlia) non si applicano le imposte di registro e di bollo (art. 3, comma 2, ultimo periodo, Dlgs 23/2011, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis, Dl 16/2012)".

pubblicata il 24 Novembre 2016

2.10) Compensi componenti seggi elettorali.



"I compensi percepiti dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori degli uffici elettorali di sezione (seggi) per le consultazioni politiche, amministrative, europee e per i referendum non sono soggetti a ritenuta d'imposta e non concorrono alla formazione del reddito del percettore. Diversamente, i compensi corrisposti ai componenti l'ufficio elettorale centrale sono assoggettati alle ritenute di legge (risoluzione 150/E dell'11 aprile 2008)".

pubblicata il 25 Novembre 2016

ooooo

Chiudo qui la parte sulle notizie fiscali che potrebbe continuare per diverse pagine

Io mi fermo qui.

oooooo

Ringrazio, as usual, Mauro e Luciano per la qualificata e qualificante rilettura che, come sono solito dire, fanno di queste mie note e per il supporto grafico.

Alle maestre ed ai maestri, alle amiche ed agli amici, alle lettrici ed ai lettori i miei più cari tradizionali auguri di ...buona salute e meno problemi e di ...**serene festività.**

Gino

Roma, 29 novembre 2016



Lo Speciale "Il decreto fiscale 2017"
- Edizione Novembre/Dicembre 2016

Terminato il 29 novembre-2016

Riservato a chi vuole leggerlo, agli amici, alle amiche,
alle maestre ed ai maestri.